

## Speciale “QUOTA 100” in BNL

Come noto, tra le più significative modifiche apportate alla c.d. Legge Fornero dal Governo con il D.L. n. 4/2019, convertito in legge il 27 marzo e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vi è l'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, della c.d. “pensione Quota 100”, cioè la possibilità di accedere alle prestazioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

In aggiunta a tale provvedimento, lo stesso decreto ha previsto anche la sospensione, fino al 2026, degli adeguamenti alle aspettative di vita dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (che, nei fatti, comportavano un periodico innalzamento del requisito contributivo necessario per conseguire la pensione anticipata, collegato al crescere delle aspettative di vita della popolazione) e l'inserimento di una “finestra” trimestrale, successiva al conseguimento del requisito previdenziale e necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione. Sostanzialmente, quindi, il lavoratore maturerà il diritto alla pensione anticipata 5 mesi prima per effetto del venir meno delle aspettative di vita, ma riceverà la pensione (e, quindi, potrà uscire dall'Azienda) una volta trascorsi 3 mesi dalla maturazione del diritto, con un “beneficio” netto complessivo di 2 mesi di effettivo anticipo.

Si tratta di una delle cosiddette “misure Bandiera” dell'attuale Governo giallo-verde che, unitamente al reddito di cittadinanza, fanno ancora tanto discutere soprattutto in relazione ai reali impatti sulla spesa pubblica ed alla loro efficacia nel favorire nuova occupazione (la prima) ovvero il rilancio della domanda interna (la seconda). Ferme tutte le considerazioni e le valutazioni, personali, tecnico-politiche sull'operato del Governo, è indubbio che soprattutto “Quota 100” abbia generato diffuse aspettative tra i lavoratori che - seppur scontando una relativa diminuzione dell'assegno previdenziale - possono anticipare la loro uscita dal mondo del lavoro rispetto alle previsioni della “Fornero”.

Secondo le stime del Governo, nei prossimi anni con questa combinazione potrebbero lasciare il posto di lavoro circa 300 mila lavoratori, in particolare uomini del settore statale; la misura ha - come detto - carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021 e chi li avrà raggiunti conserva il diritto a pensionarsi anche dopo tale data cristallizzando, cioè, il diritto alla pensione.

Anche molti nostri colleghi sono, ovviamente, interessati dal provvedimento.

In BNL e nelle società del Gruppo parliamo di un bacino potenziale di circa 1600 persone (escluse da precedenti piani di incentivazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con accesso al Fondo Esuberi di settore o per pensionamento) che potrebbero maturare i requisiti previsti dalla nuova normativa previdenziale ed anticipare così la loro uscita anche di due o tre anni rispetto alla data che tragguravano prima della riforma. A questi si aggiungono ulteriori 700 colleghi che - avendo già aderito ai piani di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con uscite programmate nel corso del 2019 e del 2020 - potrebbero comunque decidere di anticipare la loro data di uscita aderendo a "Quota 100" ovvero utilizzando la previsione delle nuove "finestre".

Per questi ultimi, nei giorni scorsi la Banca e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Verbale di Riunione con il quale la Banca ha confermato la disponibilità a mantenere l'incentivo già previsto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (7 mensilità) per quei lavoratori che decidessero di anticipare l'uscita dall'Azienda, mentre per i primi (cioè per tutti coloro che potrebbero accedere a "Quota 100" senza aver in precedenza aderito ad alcuna campagna di Esodo/Pensionamento) è probabile che Azienda e Sindacato tornino ad incontrarsi per definire analoghe modalità - sempre basate sulla volontarietà dei lavoratori - per favorire coloro che intendessero cogliere le nuove opportunità prospettate dal decreto in questione, ivi compresa la c.d. "Opzione donna" che - pur interessando un numero ridotto di lavoratrici - è stata riconfermata per tutte coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni (se lavoratrici dipendenti) o di 59 anni (se lavoratrici autonome).

## Nota tecnica

### I requisiti: 62 anni e 38 di contributi

L'articolo 14 del citato DL 4/2019 introduce dal 2019 la possibilità di andare in pensione con il mix di **62 anni di età e 38 anni di contributi** in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero (cioè [pensione anticipata](#) e [pensione di vecchiaia](#)). Secondo le stime del Governo nei prossimi anni con questa combinazione potrebbero lasciare il posto di lavoro **300 mila lavoratori**, in

particolare uomini del settore statale. La misura ha però carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti di **62 anni e 38 di contributi** entro il 31 dicembre 2021. Chi avrà raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, cioè, il diritto a pensione.

**Da ricordare:** Il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno. Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011.

### **Divieto di cumulo Reddito/Pensione**

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l'ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

### **Finestre**

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al **1° aprile 2019** (per il settore privato che ha i requisiti entro il 31.12.2018) e al **1° agosto 2019** (per il settore pubblico che ha i requisiti entro il 29.1.2019). Sono state garantite le specificità del comparto scuola. Le domande di pensionamento possono essere presentate a far data dal 29 gennaio 2019 (cfr: messaggio Inps 395/2019). Qui di seguito la tavola con le decorrenze.

Il regime delle Finestre nella Quota 100 (DL 4/2019)		
Tipologia di Lavoratore	Data di Maturazione Requisiti Quota 100	Apertura della Finestra
Settore Privato (dipendenti ed autonomi)	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro il 31.12.2018</u>	1° Aprile 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo il 31.12.2018</u>	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dipendenti Settore pubblico*	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro il 29.1.2019</u>	1° Agosto 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo il 29.1.2019</u>	Dopo 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
Comparto Scuola	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2019	1° settembre 2019 (domanda di collocazione a riposo entro il 28 febbraio 2019)
<b>PensioniOggi.it</b>		
* La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla PA con un preavviso di sei mesi		

## Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV. FF.) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs. 165/97.

## Contribuzione Utile

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l'articolo 14, co. 2 del Dl 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente - ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 - la contribuzione mista cioè presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell'Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO (sono fuori le casce professionali).